

CON. I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 187/2015 Ufficio Personale

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE RUSSO VALENTINA CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D.1.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10/A/2015 del 8/04/2015 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 e s.m.i. ;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2015 del 10/07/2015 con la quale si approvava il P.E.G. per il triennio 2015 -2017;

richiamata la propria determinazione n 57/2015 del 28/4/2015 con la quale si procedeva all'assunzione dell'Assistente Sociale Russo Valentina a tempo determinato e parziale per il periodo dal 04/05/2015 al 31/12/2015 in sostituzione di personale assente dal servizio per fruizione del congedo di maternità (Sig.ra Edi Vavassori);

attesa la necessità di procedere ad una proroga dell'assunzione a tempo determinato e parziale in essere per il protrarsi dell' assenza della dipendente per maternità al fine di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente;

richiamato il decreto 15 settembre 2015 con il quale sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riservate ai dipendenti in soprannumero degli Enti di Area Vasta ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo e considerato che attualmente, attraverso il portale messo a disposizione della Funzione Pubblica, non si possono definire tempi certi per la procedura di ricollocazione del personale in soprannumero e fino alla conclusione della procedura di mobilità obbligatoria non si può procedere all'assunzione a tempo indeterminato;

dato atto che questo Ente necessita di personale inquadrato nel profilo professionale di Assistente Sociale, non soltanto per ricoprire l'assenza del personale in maternità, ma anche per ricoprire i posti a tempo indeterminato lasciati vacanti da dimissioni intervenute nel 2014, e attualmente non ricoperti nonostante l'espletamento della procedura di mobilità volontaria;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12

novembre 2011(legge di stabilità per il 2012) , che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato , con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto : “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: *“al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento (OMISSIS);*

considerato che in ogni caso il succitato art 9, comma 28 , del D.L 78/2010 prevede testualmente: *“A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;*

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 28/04/2015 avente ad oggetto: *“Programmazione triennale del fabbisogno di personale – anni -2015- 2017”* con la quale è stato autorizzato il ricorso, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Consorzio, per il triennio 2015 -2017, a forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

evidenziato che viene rispettato il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2016 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008), come si evince dal prospetto allegato;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/2014 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale, (senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto, pena la nullità dell'atto posto in essere);

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 16 del 28/04/2015, con la quale è stata approvata la dotazione organica del Consorzio;

richiamato l'art 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

richiamato l'art. 19, comma 2, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 – *Apposizione del termine e durata massima*- che sancisce che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;

richiamato l'art. 21, comma 1, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 – *Proroghe e rinnovi*- che sancisce che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso

del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti;

acquisita la disponibilità per le vie brevi dell' Assistente Sociale Russo Valentina, ad una ulteriore proroga del contratto a tempo determinato;

dato pertanto atto , ai sensi delle disposizioni succitate, che la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni e che sono possibili un numero massimo di cinque proroghe nell'arco dei trentasei mesi e che tali condizioni sono pienamente rispettate;

considerato che, ai sensi dell'art 23 del D.lgs 81/2015, sono esclusi da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per sostituzione di lavoratori assenti;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

visto il D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni ,nella Legge 30/07/2010 n. 122;

vista la legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

visto il D.lgs 15/06/2015 n. 81, entrato in vigore il 25/06/2015;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prorogare il contratto a tempo determinato e parziale 30 ore settimanali dell'Assistente Sociale **RUSSO VALENTINA SERENA** ,– Cat. D/D1 per il periodo dal **01/01/2016** al **31/12/2016** per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consorzio in sostituzione di personale assente per fruizione di congedo di maternità e nelle more della procedura per la copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti, con la clausola che il contratto di che trattasi decade anticipatamente e automaticamente al verificarsi dell'ipotesi di rientro in servizio del personale assente per maternità e/o , al verificarsi della copertura dei posti a tempo indeterminato mediante ricollocazione del personale interessato ai processi di mobilità obbligatoria , e/o al ripristino delle facoltà assunzionali dell'Ente che consentirebbero la copertura dei posti di ruolo a tempo indeterminato, impedendo così ogni assunzione a tempo determinato per superamento del vincolo del tetto di spesa dell'anno 2008;
- 3) di dare atto che vengono rispettati i peculiari vincoli assunzionali in materia ed in particolare :

- il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2016 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008);
 - è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 29/12/2014 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale;
- 4) di stipulare apposita appendice al contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di cui trattasi;
- 5) di dare atto che la spesa per la proroga di che trattasi troverà copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2016 al Mis. 12, Progr. 07, Tit 1, Macroaggr. 101(cap 950) relativo alle spese per il Servizio Sociale Professionale.

Susa, lì 21/12/2015

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to Anna BLAIS

AP

O:\DOCUMENTI_FRANCESCA\ARCHIVIO\DETERMINE\2015\russo PROROGA doc.doc